

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, agosto 2017

Circolare Mensile

LUGLIO 2017: NOVITÀ 2

1	Rideterminazione della percentuale di imponibilità per dividendi e plusvalenze	2
2	Assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate	3
3	Determinazione del valore della produzione e compilazione della dichiarazione IRAP per i soggetti agricoli	4
4	Novità degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2016	6
5	Visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA trimestrali - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate	7
6	" <i>Voluntary disclosure-bis</i> " - Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.....	8
7	" <i>Split payment</i> " - Pubblicazione degli elenchi definitivi delle società controllate e quotate	8
8	Adempimenti relativi alle "locazioni brevi" - Provvedimento attuativo	9
9	Scambio automatico di informazioni - Intermediari italiani - Invio dei dati all'Agenzia delle Entrate	11
10	Super e iper-ammortamenti - Chiarimenti del Ministero dello Sviluppo economico	12
11	Agevolazioni per gli autotrasportatori - Proroga.....	13
12	Conservazione elettronica delle note spese dei dipendenti	13
13	Intermediari - Segnalazioni di irregolarità nella trasmissione delle dichiarazioni relative all'anno 2013 - Termine di risposta	14
14	Soggetti che presentano il modello INTRA 12 - Istituzione di nuovi codici tributo per il versamento dell'IVA.....	14
15	Iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 - Aumento contributivo dello 0,51% dall'1.7.2017 - Chiarimenti dell'INPS.....	15
16	Soggetti delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria colpiti dal terremoto - Effettuazione dei versamenti contributivi sospesi	17
17	Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi "legali" di mora applicabili al secondo semestre 2017	17

1	<p>RIDETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI IMPONIBILITÀ PER DIVIDENDI E PLUSVALENZE</p> <p>A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017 per i soggetti "solari"), è stata ridotta l'aliquota IRES dal 27,50% al 24%.</p> <p>A seguito di questa riduzione, per mantenere l'invarianza del livello complessivo di tassazione (società + socio), il DM 26.5.2017 (pubblicato sulla G.U. 11.7.2017 n. 160) ha rideterminato la percentuale di imponibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di dividendi e plusvalenze per i soggetti non imprenditori (artt. 47 e 68 co. 3 del TUIR) e per gli imprenditori soggetti ad IRPEF (artt. 58 co. 2 e 59 del TUIR); • degli utili percepiti dagli enti non commerciali.
1.1	<p>NUOVA PERCENTUALE DI IMPONIBILITÀ PER I DIVIDENDI</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 del DM 26.5.2017, gli utili prodotti dai soggetti IRES a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 concorrono per il 58,14% alla formazione del reddito imponibile dei percipienti non imprenditori (art. 47 del TUIR) o dei soggetti IRPEF imprenditori (art. 59 del TUIR).</p> <p>Per i medesimi soci percettori, tuttavia, restano ancora valide le percentuali di imponibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 40%, che si applica agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007; • del 49,72%, che si applica agli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016. <p>Imponibilità dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali</p> <p>Il DM 26.5.2017 interviene anche sulla percentuale di imponibilità dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali. Per questi ultimi, viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dividendi percepiti, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare; • per i dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2016, resta ferma la concorrenza alla formazione del reddito nella misura del 77,74%. <p>Presunzione di imponibilità dei dividendi ante 2017</p> <p>Il DM 26.5.2017 prevede una presunzione di favore in caso non sia specificato l'esercizio di "formazione" degli utili distribuiti ai soci in forma di dividendi. Si stabilisce che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con utili prodotti dal soggetto IRES partecipato fino all'esercizio in corso al 31.12.2007 (ossia, con utili che concorrono al reddito del socio per il 40%); • successivamente, con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (ossia, con utili che concorrono al reddito del socio per il 49,72%). <p>L'incremento e la riduzione delle riserve di utili formate con utili prodotti nel corso del periodo compreso dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 saranno indicati nell'apposito "Prospetto del capitale e delle riserve" del quadro RS del modello REDDITI SC.</p>
1.2	<p>NUOVA PERCENTUALE DI IMPONIBILITÀ PER LE PLUSVALENZE</p> <p>Per le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche su partecipazioni qualificate detenute al di fuori dal regime di impresa, la nuova quota di imponibilità sarà pari al 58,14% a partire dalle plusvalenze realizzate dall'1.1.2018.</p> <p>Resta ferma l'imponibilità nella misura del 49,72% per le plusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente all'1.1.2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.</p>

	<p>Per le plusvalenze realizzate in regime di impresa con i requisiti per l'applicazione della <i>participation exemption</i>, viene introdotta una percentuale di esenzione del 41,86%. La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile.</p> <p>Per espressa previsione normativa, le suddette novità non si applicano ai soggetti indicati all'art. 5 del TUIR (snc, sas, società semplici, associazioni professionali, ecc.).</p>
2	<p>ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate ha commentato la disciplina agevolativa per l'assegnazione e la cessione di beni ai soci (art. 1 co. 115 ss. della L. 28.12.2015 n. 208, legge di stabilità 2016) con le seguenti risoluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ris. 26.7.2017 n. 98, relativa ad un'operazione di scissione non proporzionale con successiva assegnazione di beni immobili da parte della società scissa; • ris. 27.7.2017 n. 99, riferita ad un'operazione di conferimento d'azienda seguita dall'assegnazione ai soci dell'immobile rimasto in capo alla società conferente; • ris. 27.7.2017 n. 100, relativa all'assegnazione di beni perfezionata da una società di persone in contabilità semplificata; • ris. 27.7.2017 n. 101, relativa alle minusvalenze che emergono a seguito della cessione agevolata di beni.
2.1	<p>SCISSIONE E SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI DA PARTE DELLA SOCIETÀ SCISSA</p> <p>Con la ris. 26.7.2017 n. 98, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto insussistenti i profili di elusione in un'operazione di scissione asimmetrica con la quale una parte del patrimonio sociale viene attribuita ad una società beneficiaria, mentre in capo alla società scissa sono mantenuti alcuni immobili, poi assegnati ai soci con conseguente liquidazione della scissa medesima.</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il vantaggio fiscale non risulta indebito, in quanto la scissione non è preordinata alla cessione a terzi delle partecipazioni nella società scissa, ma è finalizzata alla successiva assegnazione, secondo le norme agevolative della L. 208/2015; • la società beneficiaria non ha natura di ente di mero godimento, ma di società realmente operativa.
2.2	<p>CONFERIMENTO D'AZIENDA E SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE RIMASTO IN CAPO ALLA SOCIETÀ CONFERENTE</p> <p>Nella ris. 27.7.2017 n. 99, l'Agenzia ha invece ritenuto abusiva un'operazione di conferimento con la quale è stato apportato da una snc il proprio ramo industriale ad un'altra società di persone di nuova costituzione, mantenendo in capo alla società conferente l'immobile dove viene svolta l'attività.</p> <p>Dopo l'operazione l'immobile viene locato alla società conferitaria e successivamente assegnato ai soci della conferente, la quale viene contestualmente sciolta.</p> <p>L'operazione è stata considerata meramente preordinata a fare beneficiare delle agevolazioni per l'assegnazione un bene in realtà strumentale per natura (e, come tale, non agevolabile), anche se posseduto da un soggetto (la società conferente) che lo concede in locazione.</p> <p>Si sarebbe in presenza di una c.d. "operazione circolare", priva di sostanza economica, in quanto di fatto la sequenza degli atti porterebbe ad un risultato sostanzialmente identico a quello che si aveva in partenza, non potendosi quindi parlare di una vera e propria estromissione del bene dal circuito d'impresa; la società conferitaria sarebbe, inoltre, composta dai medesimi soci e continuerebbe a svolgere la stessa attività di quella a suo tempo esercitata dalla società conferente.</p>
2.3	<p>ASSEGNAZIONE PERFEZIONATA DA SOCIETÀ IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA</p> <p>Con la ris. 27.7.2017 n. 100, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il principio –</p>

	<p>esplicitato nella circ. 16.9.2016 n. 37 – secondo cui è necessario che le riserve di patrimonio netto siano di ammontare almeno pari al valore di assegnazione dei beni, trova una sua deroga nel caso delle società in contabilità semplificata, per le quali di fatto non è possibile avere contezza dell'ammontare del patrimonio netto contabile in virtù dell'assenza di un bilancio.</p> <p>L'assegnazione può, quindi, perfezionarsi in capo a tali società indipendentemente dal rispetto di tale requisito.</p>
2.4	<p>MINUSVALENZE EMERSE A SEGUITO DELLA CESSIONE AGEVOLATA</p> <p>Da ultimo, la ris. 27.7.2017 n. 101 precisa che, nel contesto della cessione agevolata di beni ai soci, la deducibilità delle minusvalenze realizzate sarebbe vincolata all'assunzione, quale corrispettivo, del valore normale; diversamente, la deducibilità sarebbe preclusa se la società adotta, quale corrispettivo, il valore catastale.</p> <p>L'impostazione sembra divergere da quanto precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circ. 16.9.2016 n. 37, la quale autorizzava a ritenere deducibile la minusvalenza anche se il corrispettivo si fosse posizionato al di sotto del valore normale, purché esso fosse almeno pari al valore catastale.</p>
3	<p>DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE E COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IRAP PER I SOGGETTI AGRICOLI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 18.7.2017 n. 93, ha fornito chiarimenti in merito alla compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole.</p> <p>Si ricorda, infatti, che l'art. 1 co. 70 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha abrogato l'art. 3 co. 1 lett. d) del DLgs. 446/97, che disponeva l'assoggettamento ad IRAP dei produttori agricoli titolari di reddito agrario (ai sensi dell'art. 32 del TUIR).</p> <p>A fronte di tale soppressione, è stata introdotta la lett. c-bis all'interno dell'art. 3 co. 2 del medesimo DLgs. 446/97, al fine di statuire che non sono soggetti passivi dell'imposta, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'art. 32 del TUIR; • i soggetti di cui all'art. 8 del DLgs. 227/2001 (cioè, cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali); • le cooperative e i loro consorzi (di cui all'art. 10 del DPR 601/73). <p>Ai sensi dell'art. 1 co. 72 della citata L. 208/2015, l'esenzione IRAP in oggetto si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015: si tratta del 2016, per i soggetti "solari", con impatto, per la prima volta, proprio sulla dichiarazione IRAP 2017.</p>
3.1	<p>SOGGETTI AGRICOLI ANCORA SOTTOPOSTI AD IRAP DAL 2016</p> <p>La ris. 93/2017 conferma che l'esclusione da IRAP riguarda tutte le attività per le quali, fino al 2015, si è applicata l'aliquota ridotta dell'1,9% (in questo senso, già la relazione ministeriale di accompagnamento al disegno di legge di stabilità 2016 e la circ. Agenzia delle Entrate 18.5.2016 n. 20, cap. IV, § 1).</p> <p>Restano dunque soggette ad IRAP, atteso che scontano l'aliquota ordinaria del 3,9%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le attività di agriturismo; • le attività di allevamento in misura eccedente i limiti di cui all'art. 32 co. 2 lett. b) del TUIR, vale a dire con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari; • le attività connesse rientranti nell'art. 56-bis del TUIR.
3.2	<p>DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO DALL'IRAP</p> <p>La ris. 93/2017 ha precisato che, in caso di svolgimento di attività di allevamento di animali in misura eccedentaria, il valore della produzione da escludere dall'IRAP è determinato in proporzione al rapporto tra (C.M. 4.6.98 n. 141/E, § 6.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero dei capi allevati entro i limiti di cui all'art. 32 del TUIR, vale a dire con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;

	<ul style="list-style-type: none"> • il numero complessivo dei capi allevati. <p>Invece, in caso di svolgimento di attività agricole connesse ai sensi dell'art. 56-bis del TUIR, il valore della produzione da escludere da tassazione è calcolato sulla base del rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola nei limiti di cui al citato art. 32 del TUIR; • l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini IRAP.
<p>3.3</p>	<p>DEDUZIONI IRAP PER I DIPENDENTI IMPIEGATI NELL'ATTIVITÀ AGRICOLA</p> <p>Qualora vi sia personale dipendente impiegato sia nell'attività agricola esclusa da IRAP, sia in quella soggetta al tributo, l'importo delle deduzioni spettanti per il lavoro dipendente va ridotto della quota imputabile all'attività agricola esclusa, determinata secondo quanto specificato nel precedente § 3.2.</p> <p>Dette deduzioni devono essere indicate nel modello IRAP 2017 al netto di tale quota. Pertanto, nel modello IRAP vanno indicate esclusivamente le deduzioni in relazione ai dipendenti impiegati nell'attività soggetta a IRAP; per i dipendenti impiegati sia nell'attività agricola esclusa sia in quella rilevante ai fini IRAP, le deduzioni vanno indicate per la quota imputabile a tale ultima attività.</p>
<p>3.4</p>	<p>MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2017</p> <p>Per i soggetti esercenti attività agricola, in capo ai quali soltanto una quota del valore della produzione è esclusa da imposizione, le modalità di compilazione del modello IRAP 2017 divergono secondo la rispettiva tipologia.</p> <p>Società di persone commerciali e imprenditori individuali</p> <p>Fermi restando i criteri per la determinazione della quota del valore della produzione esclusa da imposizione (vale a dire, sulla base del rapporto calcolato secondo quanto indicato nel precedente § 3.2), per i soggetti in esame le modalità di compilazione del modello differiscono in relazione al metodo di calcolo del diritto camerale annuale.</p> <p>I soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli artt. 5-bis e 9 del DLgs. 446/97 e che calcolano il diritto camerale annuale in misura fissa compilano l'apposita sezione del modello IRAP 2017 (sezioni I e IV dei quadri IQ o IP oppure sezione IV del quadro IE) riducendo direttamente l'ammontare dei componenti positivi e negativi, sulla base del suddetto rapporto. Analogo criterio è applicabile alle Amministrazioni Pubbliche che determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 446/97, le quali compilano le sezioni II e III del quadro IK.</p> <p>Invece, le società che determinano il valore della produzione ai sensi del citato art. 5-bis del DLgs. 446/97 e che calcolano il diritto camerale annuale in base al "fatturato" compilano l'apposita sezione del modello IRAP 2017 riportando sia i dati fiscali relativi all'attività soggetta ad IRAP, sia quelli relativi all'attività esclusa.</p> <p>Il consueto rapporto, atto a determinare la quota del valore della produzione esclusa da imposizione, si applica al valore della produzione al lordo delle deduzioni (rigo IP66 colonna 3 del quadro IP).</p> <p>Una volta determinato il valore della produzione "escluso", quest'ultimo deve essere riportato in uno dei rigi da IR1 a IR8 del modello IRAP 2017, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella colonna 1, il codice Regione; • nelle colonne 2 e 5, il valore della produzione escluso; • nella colonna 6, il codice "XX". <p>Le colonne 7, 8 e 11 non devono essere compilate.</p> <p>Il valore della produzione soggetto ad imposizione deve essere riportato nel quadro IR, sezione I, al netto delle deduzioni spettanti (somma degli importi da IP67 a IP73 del quadro IP).</p> <p>Società di capitali ed enti commerciali</p> <p>I soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 446/97</p>

	<p>(società di capitali, enti commerciali e soggetti IRPEF imprenditori che hanno esercitato la relativa opzione) compilano l'apposita sezione del modello IRAP 2017 (sezione II dei quadri IQ, IP o IE oppure sezione I del quadro IC, secondo la rispettiva tipologia) riportando i dati contabili così come risultanti dal Conto economico ed escludendo la quota del valore della produzione riferita all'attività agricola (determinata secondo le regole riportate nel precedente § 3.2) tramite un'apposita variazione in diminuzione da indicare tra le "altre variazioni" con il codice 99.</p> <p>Società che calcolano il valore della produzione secondo criteri forfetari I soggetti che si avvalgono della facoltà di determinare forfetariamente il valore della produzione ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DLgs. 446/97 compilano l'apposita sezione del modello IRAP 2017 (sezione III dei quadri IQ, IP o IE oppure sezione V del quadro IC) riportando l'intero ammontare del reddito d'impresa determinato forfetariamente, nonché la quota imponibile degli altri componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione (retribuzioni, compensi, altre somme e interessi passivi), ottenuta sulla base del rapporto indicato nel precedente § 3.2.</p> <p>Produttori agricoli esclusi da imposizione I soggetti che svolgono unicamente attività agricole escluse da IRAP non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP 2017, ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al "fatturato". Questi ultimi devono compilare ordinariamente il modello IRAP 2017, seguendo le modalità sopra precisate, al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all'applicazione del diritto camerale, da comunicare agli enti interessati.</p>
4	NOVITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE RELATIVI AL PERIODO D'IMPOSTA 2016
	L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 13.7.2017 n. 20, ha illustrato le novità relative agli studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2016 in sede di compilazione del modello REDDITI 2017.
4.1	<p>PRINCIPALI NOVITÀ La circolare conferma alcuni chiarimenti ufficiali già espressi in precedenti documenti, evidenziando gli elementi che caratterizzano l'applicazione degli studi di settore per il 2016. Si tratta, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei correttivi anticrisi, approvati con il DM 3.5.2017 (i quali hanno una struttura del tutto analoga a quella adottata per gli studi applicabili al periodo d'imposta 2015); • dell'aggiornamento delle analisi della territorialità con il DM 22.12.2016; • dell'integrazione degli indicatori di coerenza approvati con il DM 24.3.2014; • della semplificazione della modulistica attuata attraverso l'accorpamento di alcuni studi (si tratta degli studi di settore del commercio al dettaglio ambulante, degli intermediari del commercio e relativi alla nobilitazione di tessili); • dell'utilizzo dei dati comunicati relativi ad alcuni studi (ad esempio, del settore delle manifatture) solo per l'elaborazione dei nuovi indici di affidabilità fiscale.
4.2	<p>AMBITO SOGGETTIVO L'ambito soggettivo di applicazione degli studi è sostanzialmente confermato, con la sola eccezione dei contribuenti con residenza o sede operativa in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016: se tali soggetti, a causa dell'evento, dichiarano la causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore per non normale svolgimento dell'attività, non sono obbligati alla presentazione della comunicazione dei dati rilevanti.</p>
4.3	<p>NOVITÀ DELLA MODULISTICA Tra le novità più significative nelle comunicazioni dei dati rilevanti, si segnalano quelle relative al quadro F (redditi d'impresa):</p> <ul style="list-style-type: none"> • a seguito dell'eliminazione della sezione dei componenti straordinari del Conto economico disposta dal DLgs. 139/2015, è possibile indicare, facoltativamente, al rigo F05 "Altri proventi e componenti positivi" i proventi straordinari non più

	<p>classificabili nella voce E20 del Conto economico (a tal fine, le istruzioni alla compilazione del rigo F26 "Proventi straordinari" specificano la possibilità di indicare, in conformità al comportamento tenuto in bilancio, i relativi importi direttamente alla voce F05, anziché nel predetto rigo);</p> <ul style="list-style-type: none"> le maggiorazioni derivanti dall'applicazione delle norme sul super e sull'iperammortamento sono inserite separatamente all'interno del campo 6 del rigo F18, o del campo 3 del rigo F20, senza includerle nell'importo del canone di <i>leasing</i> o della quota di ammortamento.
5	VISTO DI CONFORMITÀ PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
	<p>Con la ris. 28.7.2017 n. 103, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull'obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa dell'organo di revisione legale dei conti <i>ex art. 2409-bis c.c.</i>) sul modello TR, al fine di utilizzare in compensazione i crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui. Tale obbligo è stato infatti introdotto dall'art. 3 del DL 24.4.2017 n. 50, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione nella L. 21.6.2017 n. 96, entrata in vigore il 24.6.2017. Conseguentemente, con il provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2017 n. 124040, è stato approvato il nuovo modello TR, da utilizzare a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre 2017.</p>
5.1	<p>DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI 5.000,00 EURO ANNUI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'importo di 5.000,00 euro annui, al di sopra del quale sorge l'obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) sul modello TR per compensare i crediti IVA trimestrali, deve essere determinato tenendo conto del totale dei crediti IVA destinati alla compensazione nel corso dell'anno, compreso il credito relativo al primo trimestre 2017, in cui l'obbligo in esame non era ancora in vigore.</p> <p>Inoltre, l'Agenzia specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il visto di conformità è obbligatorio se il modello TR con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000,00 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione; qualora sia stato presentato un modello IVA TR con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a 5.000,00 euro senza apposizione del visto, l'utilizzo in misura inferiore a detto limite non ne inficerà la spettanza.
5.2	<p>MODIFICA DI UN MODELLO TR GIÀ PRESENTATO</p> <p>In caso di presentazione di un modello TR con richiesta di compensazione superiore a 5.000,00 euro ma senza visto di conformità, l'Agenzia precisa che qualora il soggetto passivo voglia compensare l'intero ammontare indicato nel modello, potrà farlo previa presentazione di un modello TR "integrativo" con il visto di conformità, barrando la casella "modifica istanza precedente".</p>
5.3	<p>SOGGETTI ABILITATI ALL'APPOSIZIONE DEL VISTO</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che il visto di conformità può essere apposto altresì da parte dei dipendenti delle società di servizi costituite da professionisti, a condizione che tali dipendenti siano iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro, anche in assenza dell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo (e, quindi, senza il possesso della partita IVA).</p> <p>Secondo l'Agenzia, tale conclusione è coerente con l'art. 33 co. 2 del DLgs. 241/97, che consente l'apposizione del visto di conformità da parte dei responsabili dei CAF, da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, "anche assunti con rapporto di lavoro subordinato".</p> <p>Al riguardo, l'Agenzia specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> resta ferma la necessità per il professionista-dipendente di effettuare la comuni-

	<p>cazione alla Direzione Regionale competente ai sensi dell'art. 21 del DM 164/99;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'onere relativo alla copertura assicurativa di cui al successivo art. 22 può essere sostenuto anche dalla società di servizi.
6	“VOLUNTARY DISCLOSURE-BIS” - ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
	<p>Con la circ. 20.7.2017 n. 21, Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-<i>octies</i> del DL 167/90 (c.d. “<i>voluntary disclosure-bis</i>”), a seguito delle novità apportate con l'art. 1-<i>ter</i> del DL 24.4.2017 n. 50, inserito in sede di conversione nella L. 21.6.2017 n. 96.</p>
6.1	CREDITO PER LE IMPOSTE ESTERE PER I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E DA LAVORO DIPENDENTE
	<p>Con le novità introdotte in sede di conversione del DL 50/2017, i soggetti, che aderiscono alla procedura della collaborazione volontaria o che devono ancora definire la propria posizione a seguito dell'adesione alla “vecchia” procedura prevista dall'art. 5-<i>quater</i> del DL 167/90, possono beneficiare del credito di imposta ex art. 165 del TUIR per i redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente prodotti all'estero.</p>
6.2	VERSAMENTO INSUFFICIENTE IN CASO DI AUTOLIQUIDAZIONE DEL DOVUTO
	<p>Il contribuente che provvede ad autoliquidare il dovuto in sede di <i>voluntary disclosure-bis</i>, ma versa gli importi in modo insufficiente, è soggetto all'applicazione di una maggiorazione sugli importi dovuti pari al 3% o al 10%.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in base alle novità introdotte in sede di conversione del DL 50/2017, l'importo totale ottenuto in virtù delle maggiorazioni, compreso quanto già versato, non può in nessun caso essere superiore a quanto sarebbe dovuto in caso di mancata autoliquidazione.</p>
6.3	ESONERO PER IVIE E IVAFE DOVUTE SULLE ATTIVITÀ REGOLARIZZATE
	<p>È stato previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione per il 2016 e la frazione del 2017 antecedente all'adesione alla procedura anche per l'IVIE e l'IVAFE.</p> <p>La circ. Agenzia delle Entrate 20.7.2017 n. 21 precisa che da ciò consegue che nel versamento unico dovranno includersi anche l'IVAFE e l'IVIE dovute per il 2016 e per la frazione dell'anno di imposta 2017 antecedente l'emersione degli investimenti.</p>
6.4	PAESI PER I QUALI NON OCCORRE IL RILASCIO DEL WAIVER
	<p>In merito agli Stati per i quali è possibile far emergere attività estere usufruendo della riduzione alla metà della sanzione per violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, la circolare in commento precisa che il rimpatrio fisico e il <i>waiver</i> non sono più necessari per Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco.</p>
7	“SPLIT PAYMENT” - PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEFINITIVI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E QUOTATE
	<p>In data 26.7.2017, sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati pubblicati gli elenchi definitivi delle società controllate e quotate soggette alla disciplina dello “<i>split payment</i>” con riferimento all'anno 2017.</p>
7.1	QUADRO NORMATIVO
	<p>A partire dalle fatture emesse dall'1.7.2017, la disciplina dello <i>split payment</i> di cui all'art. 17-<i>ter</i> del DPR 633/72, come modificato dall'art. 1 del DL 50/2017, conv. L. 96/2017, si applica anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di alcuni tipi di società, controllate dalle Pubbliche Amministrazioni centrali o locali, e nei confronti delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.</p> <p>Ai fini dell'individuazione di tali società, i soggetti passivi IVA possono fare riferimento agli elenchi pubblicati annualmente sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>
7.2	PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI
	<p>Ai sensi dell'art. 5-<i>ter</i> del DM 23.1.2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze</p>

	<p>pubblica sul proprio sito istituzionale gli elenchi delle società soggette a <i>split payment</i> entro il 15 novembre di ogni anno, con effetti a valere nell'anno successivo.</p> <p>Tali elenchi riportano le società che presentano i requisiti di cui all'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72 alla data del 30 settembre precedente.</p> <p>Tuttavia, l'anno 2017 costituisce un'eccezione, in quanto la nuova disciplina in materia di <i>split payment</i> è stata introdotta a partire dall'1.7.2017.</p> <p>In tal caso, gli operatori possono fare riferimento agli elenchi relativi alle società che presentano i suddetti requisiti alla data del 24.4.2017, disponibili, anche in questo caso, sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>
7.3	<p>ELENCHI DEFINITIVI PER IL 2017</p> <p>Gli elenchi relativi alle società controllate e quotate soggette allo <i>split payment</i> per l'anno 2017 sono stati pubblicati in via definitiva sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle finanze in data 26.7.2017 (una prima versione era stata fornita in data 28.6.2017 e poi aggiornata in data 14.7.2017).</p> <p>Gli elenchi di riferimento sono quattro e hanno ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, nonché le società controllate da queste ultime; • le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, nonché le società controllate da queste ultime; • le società controllate di diritto dagli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni) e le società controllate da queste ultime; • le società inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. <p>Si precisa che tali elenchi costituiscono il riferimento per le fatture emesse dall'1.7.2017 al 31.12.2017.</p>
7.4	<p>GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI</p> <p>In sede di approvazione degli elenchi definitivi per il 2017 è stato precisato che sono soggette a <i>split payment</i> anche le società qualificate come "Gestori di pubblici servizi" nell'ambito dell'indice delle Pubbliche Amministrazioni laddove le stesse, pur non essendo destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica, risultino controllate da amministrazioni centrali o locali e incluse nei suddetti elenchi del MEF.</p>
7.5	<p>AZIENDE SPECIALI</p> <p>È stato inoltre chiarito che le aziende speciali, non costituite in forma societaria, applicano lo <i>split payment</i> nella misura in cui siano destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.</p>
8	<p>ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE "LOCAZIONI BREVI" - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</p> <p>In attuazione dell'art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, l'Agenzia delle Entrate, con il provv. 12.7.2017 n. 132395, ha individuato le modalità con cui gli "intermediari" debbono effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione dei dati relativi alle "locazioni brevi" • la ritenuta sui corrispettivi delle "locazioni brevi".
8.1	<p>DEFINIZIONE DI "LOCAZIONI BREVI"</p> <p>Per "locazioni brevi", l'art. 4 co. 1 del DL 50/2017 intende: <i>"i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare"</i>.</p> <p>Alle locazioni brevi sono assimilati:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • i contratti di sublocazione aventi le medesime caratteristiche; • i contratti di locazione stipulati dal comodatario aventi le medesime caratteristiche.
8.2	<p>OBBLIGHI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI</p> <p>In relazione alle “locazioni brevi”, l’art. 4 del DL 50/2017 convertito ha disposto alcuni obblighi in capo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli intermediari immobiliari; • ai soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
8.3	<p>COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE “LOCAZIONI BREVI”</p> <p>L’art. 4 co. 4 del DL 50/2017 convertito ha disposto che gli “intermediari”, come sopra definiti, debbano comunicare i dati dei contratti di locazione breve e assimilati (sublocazione e locazione del comodatario), stipulati per il loro tramite a decorrere dall’1.6.2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i relativi servizi telematici; • entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto stesso. <p>Pertanto, ad esempio, i dati dei contratti di locazione breve stipulati con l’intervento dell’intermediario nel mese di luglio 2017 dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il 30.6.2018.</p> <p>Dati da comunicare</p> <p>Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate specifica che devono essere comunicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il nome, cognome e codice fiscale del locatore; • la durata del contratto; • l’importo del corrispettivo lordo (definito come “<i>ammontare dovuto dal conduttore sulla base del contratto</i>”); • indirizzo dell’immobile. <p>I dati riferiti ai contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore possono essere comunicati anche in forma aggregata.</p>
8.4	<p>OBBLIGO DI RITENUTA SUI CORRISPETTIVI DELLE “LOCAZIONI BREVI”</p> <p>I medesimi “intermediari” devono, ove incassino il canone o il corrispettivo o intervengano nel pagamento, operare la ritenuta del 21% sui corrispettivi lordi (art. 4 co. 5 del DL 50/2017 convertito), a titolo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cedolare secca, se vi è stata l’opzione per l’imposta sostitutiva; • acconto sulle imposte sui redditi, in caso contrario. <p>La ritenuta deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operata all’atto del pagamento del corrispettivo al beneficiario; • versata all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento stesso. <p>Decorrenza</p> <p>Atteso che la definizione di “locazioni brevi”, fornita dall’art. 2 del provv. Agenzia delle Entrate 12.7.2017 n. 132395, fa riferimento alle locazioni (aventi le caratteristiche individuate dal DL 50/2017) stipulate dall’1.6.2017, in dottrina si è ritenuto che il primo versamento, ad opera degli “intermediari”, per tutti i canoni di locazione breve da questi pagati ai beneficiari nel mese di giugno 2017, andasse effettuato entro il 17.7.2017 (poiché il 16.7.2017 cadeva di domenica).</p> <p>Tuttavia, né il DL 50/2017 né il provvedimento attuativo specificano alcuna data per la decorrenza dell’obbligo di ritenuta. Infatti, il riferimento, operato dal provv. 132395/2017 nell’ambito delle “definizioni”, alle locazioni stipulate “a decorrere” dall’1.6.2017, pare idoneo solo ad escludere l’applicabilità dell’intera disciplina sulle locazioni brevi ai contratti stipulati prima di tale data, ma non a definire la decorrenza dell’obbligo di ritenuta.</p> <p>Pertanto, atteso che l’art. 4 co. 6 del DL 50/2017 convertito richiedeva espressamente l’emanazione di un provvedimento attuativo per l’applicazione dell’obbligo di ritenuta,</p>

	<p>si deve concludere che le disposizioni sulla ritenuta non fossero applicabili fino all'entrata in vigore del provv. 132395/2017 (che è stato pubblicato il 12.7.2017). Ne deriverebbe che il primo versamento delle ritenute all'Agenzia delle Entrate, operate dagli intermediari sui canoni versati ai locatori dal 12.7.2017 in relazione a contratti di locazione breve stipulati dall'1.6.2017, andrebbe effettuato entro il 21.8.2017 (in virtù della proroga feriale dei termini).</p> <p>Codice tributo per il versamento della ritenuta La ritenuta in esame va versata con il modello F24, utilizzando il codice tributo "1919" istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 88.</p> <p>Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; • nei campi "Rateazione/regione/prov./mese rif." e "Anno di riferimento", vanno indicati il mese e l'anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati "00MM" e "AAAA". <p>Nel caso in cui al versamento della ritenuta provveda il rappresentate fiscale del soggetto non residente senza stabile organizzazione in Italia, nella sezione "Contribuente" del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel campo "codice fiscale" va indicato il codice fiscale del soggetto rappresentato, intestatario della delega; • nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" va invece indicato il codice fiscale del soggetto rappresentante, intestatario del conto di addebito, unitamente all'indicazione nel campo "codice identificativo" del codice "72". <p>Recupero dei versamenti in eccesso Qualora debbano essere recuperati versamenti in eccesso della ritenuta in esame, la suddetta ris. 88/2017 ha precisato che occorre utilizzare i seguenti codici tributo, per la compensazione nel modello F24 delle ritenute versate in eccesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "1628", in relazione ai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno; • "6782", in relazione ai pagamenti di competenza dell'anno successivo. <p>Certificazione e dichiarazione della ritenuta L'applicazione della ritenuta deve essere certificata al soggetto percettore ai sensi dell'art. 4 del DPR 322/98. Gli intermediari che operano la ritenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assolvono al suddetto obbligo di comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate mediante l'invio alla stessa delle certificazioni in esame; • devono dichiarare la ritenuta sensi dell'art. 4 del DPR 322/98.
<p>9</p>	<p>SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI - INTERMEDIARI ITALIANI - INVIO DEI DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p>
	<p>Con il provv. 4.7.2017 n. 125650, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole applicative per l'acquisizione, da parte degli intermediari italiani, dei dati dei conti finanziari dei non residenti e per il loro inoltro all'Agenzia delle Entrate nel contesto delle procedure di scambio automatico di informazioni.</p>
<p>9.1</p>	<p>SOGGETTI TENUTI ALLE COMUNICAZIONI Sono tenute alle comunicazioni dei dati dei conti all'Agenzia delle Entrate le c.d. "Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione" di cui all'art. 1 co. 1 lett. n) del DM 28.12.2015 (banche, Poste, SIM, SGR, OICR, emittenti carte di credito, ecc.).</p> <p> Holding dei gruppi non finanziari</p>

	<p>Secondo quanto precisato dalla circ. Assoholding 15/2017, non dovrebbero rientrare tra i soggetti obbligati alla comunicazione le <i>holding</i> dei gruppi non finanziari.</p>
9.2	<p>DATI DA COMUNICARE</p> <p>A norma dell'art. 2 co. 1 del provv. 125650/2017, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice fiscale dell'intermediario; • i dati relativi al titolare del conto (o al suo titolare effettivo, per i conti detenuti da persone giuridiche); • il codice fiscale italiano, ove disponibile, del titolare del conto. <p>Qualora non sussista alcun conto oggetto di comunicazione, le "Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione" sono comunque tenute ad effettuare la c.d. "comunicazione negativa" (la quale attesta l'assenza di conti rilevanti ai fini del monitoraggio).</p>
9.3	<p>TERMINI PER L'ADEMPIMENTO</p> <p>Gli intermediari tenuti all'adempimento devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi all'annualità precedente entro il 30 aprile di ogni anno (gli stessi dati sono poi inviati dall'Agenzia delle Entrate alle Amministrazioni degli Stati di residenza dei titolari entro il 30 settembre di ogni anno).</p> <p>In via transitoria, per l'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2016 è previsto il termine del 21.8.2017.</p> <p>I soggetti interessati possono effettuare, senza sanzioni, un nuovo invio di tutte le posizioni comunicate, anche a seguito di una ricevuta di scarto, entro i quindici giorni successivi (quindi entro il 5.9.2017, con riferimento ai dati del 2016).</p>
9.4	<p>COMUNICAZIONE DELLA CASELLA PEC</p> <p>Il provv. 125650/2017 prevede che gli intermediari tenuti alle comunicazioni siano tenuti, entro il 18.9.2017, all'iscrizione in Anagrafe tributaria nella sezione "REI FATCA/CRS" del Registro elettronico degli indirizzi PEC.</p> <p>Questo adempimento non è obbligatorio per i soggetti già iscritti nella sezione "REI Indagini" con determinati codici operatore, per i quali si intende confermata anche per la sezione "REI FATCA/CRS" la PEC presente nella sezione "REI Indagini".</p>
10	<p>SUPER E IPER-AMMORTAMENTI - CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</p>
	<p>Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito ulteriori chiarimenti con riferimento a super e iper-ammortamenti, aggiornando le FAQ in data 12.7.2017.</p> <p>Tra le indicazioni, rilevano in particolare quelle sugli aspetti legati al concetto di "fabbrica" e alla definizione del termine "trasformazione".</p>
10.1	<p>NOZIONE DI "FABBRICA" E DI "TRASFORMAZIONE"</p> <p>Viene chiarito che la parola "fabbrica" deve essere intesa come l'insieme di attività integrate nella catena del valore di uno o più soggetti, interni o esterni all'azienda, che trasformano delle risorse (<i>input</i> del processo) in un prodotto finito (<i>output</i> del processo). Tali attività sono inerenti ai processi aziendali, ovvero alle attività di acquisto, produzione e distribuzione associate a una o più famiglie di prodotto realizzate dalla fabbrica stessa.</p> <p>Si specifica, inoltre, che con il termine "trasformazione" si definisce un processo che modifica lo stato di materie prime, semilavorati e prodotti, eseguito lungo la catena del valore necessaria al fine di rendere disponibile e fruibile un prodotto. Il processo di trasformazione si realizza per mezzo di macchine, impianti o sistemi che utilizzano energia e che necessitano di scambiare informazioni.</p>
10.2	<p>SOCIETÀ DI NOLEGGIO</p> <p>Il Ministero chiarisce che nel caso di una società di noleggio a lungo termine, l'agevolazione spetta al noleggiante e che lo stesso deve dimostrare il soddisfacimento dei</p>

	<p>vincoli 5+2.</p> <p>Tali vincoli potranno essere soddisfatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> internamente (la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore); oppure esternamente (la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell'utilizzatore finale). <p>Qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento dei vincoli presso un cliente, il diritto all'agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio.</p>
11	AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI - PROROGA
	<p>Con il comunicato stampa 4.7.2017 n. 145, l'Agenzia delle Entrate ha reso nota la proroga delle agevolazioni in favore degli autotrasportatori, secondo quanto di seguito indicato, confermando quanto stabilito lo scorso anno.</p>
11.1	<p>DEDUZIONE FORFETARIA PER SPESE NON DOCUMENTATE</p> <p>Con riferimento alla deduzione forfetaria prevista dall'art. 66 co. 5 del TUIR per gli autotrasportatori di merci per conto terzi, per effetto delle modifiche disposte dall'art. 1 co. 652 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), è stata prevista un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa, annullando quindi la previgente distinzione della misura della deduzione in relazione ai trasporti regionali o extra-regionali.</p> <p>Pertanto, anche per il periodo d'imposta 2016 è prevista una deduzione forfetaria per le spese non documentate in misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 51,00 euro, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa; 17,85 euro, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale). <p>Indicazione in dichiarazione dei redditi</p> <p>La deduzione forfetaria deve essere riportata nei quadri RF (contabilità ordinaria) e RG (contabilità semplificata) dei modelli REDDITI 2017 PF e SP, utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> nel rigo RF55, i codici 43 e 44; nel rigo RG22, i codici 16 e 17. <p>I suddetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e a quella per i trasporti oltre tale ambito.</p>
11.2	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER IL RECUPERO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI "TASSA SALUTE"</p> <p>È altresì prorogato il credito d'imposta che consente alle imprese di autotrasporto merci (in conto terzi e in conto proprio) di recuperare nel 2017, fino ad un massimo di 300,00 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2016 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa salute") sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzato in compensazione nel modello F24, con il codice tributo "6793".</p>
12	CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE NOTE SPESE DEI DIPENDENTI
	<p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 21.7.2017 n. 96 è stata affermata la possibilità di gestire e conservare le note spese dei dipendenti con modalità completamente informatiche, procedendo alla distruzione del documento analogico (cartaceo) al termine del processo.</p> <p>Di regola il procedimento non richiede l'intervento del pubblico ufficiale, come richiesto dall'art. 4 co. 2 del DM 17.6.2014, in quanto i giustificativi allegati alle note spese</p>

	<p>rappresentano documenti analogici originali non unici, trovando corrispondenza nella contabilità di cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali.</p> <p>Necessità dell'intervento del pubblico ufficiale</p> <p>Ove, tuttavia, il giustificativo non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, e abbia natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione elettronica necessita dell'intervento del pubblico ufficiale.</p> <p>L'intervento del pubblico ufficiale è parimenti necessario se i giustificativi sono emessi da soggetti economici esteri di Paesi extra-UE con i quali non esiste una reciproca assistenza in materia fiscale.</p>
13	<p>INTERMEDIARI - SEGNALAZIONI DI IRREGOLARITÀ NELLA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2013 - TERMINE DI RISPOSTA</p>
	<p>Con i comunicati stampa 10.7.2017 e 12.7.2017 n. 154, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto l'invio agli intermediari incaricati della trasmissione telematica, attraverso il canale telematico Entratel, di segnalazioni di irregolarità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2013; • risultanti dall'incrocio dei dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.
13.1	<p>COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI DI ELEMENTI UTILI ALLA VERIFICA</p> <p>In presenza di tali segnalazioni, gli intermediari potranno utilizzare l'applicativo "In.Te.S.A." (accessibile all'interno del portale Entratel), per fornire elementi e/o chiarimenti in relazione ai casi segnalati, oltre ad allegare eventuale documentazione a supporto.</p>
13.2	<p>TERMINE PER LA RISPOSTA</p> <p>In considerazione della sospensione feriale dei termini, gli intermediari potranno fornire tali riscontri all'Agenzia delle Entrate entro il 16.10.2017.</p>
13.3	<p>IRROGAZIONE DELLA SANZIONE</p> <p>Attraverso lo stesso canale Entratel, la Direzione Centrale Audit comunicherà agli interessati l'esito dell'istruttoria in relazione ai casi segnalati.</p> <p>Ove in relazione all'anomalia segnalata non siano stati forniti elementi utili alla verifica della sua regolarità, si procederà alla contestazione delle irregolarità all'intermediario e sarà irrogata la sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro, prevista dall'art. 7-bis del DLgs. 241/97 in caso di tardivo od omesso invio telematico delle dichiarazioni da parte degli intermediari.</p>
13.4	<p>PRECLUSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>Si segnala che, secondo l'Agenzia delle Entrate, nel caso delle violazioni previste dall'art. 7-bis del DLgs. 241/97, il ravvedimento sarebbe ammesso solo entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97 (cfr. circ. 27.9.2007 n. 52, § 4.1.1).</p> <p>Poiché tale termine è già decorso, qualora l'intermediario non sia in grado di "giustificare" l'anomalia segnalata, potrà solo attendere il relativo atto di irrogazione delle sanzioni e avvalersi della definizione ad un terzo (art. 16 del DLgs. 472/97).</p>
14	<p>SOGGETTI CHE PRESENTANO IL MODELLO INTRA 12 - ISTITUZIONE DI NUOVI CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELL'IVA</p>
	<p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.7.2017 n. 91 sono stati istituiti nuovi codici tributo per il versamento dell'IVA relativa agli acquisti effettuati dai soggetti tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 in relazione alle operazioni riepilogate nel medesimo modello.</p>
14.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>Ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 51 co. 1 del DL 331/93, gli enti non commerciali, nonché i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, sono tenuti a</p>

	<p>riepilogare nell'ambito del modello INTRA 12 gli acquisti di beni o servizi effettuati presso soggetti non residenti, in relazione ai quali sono tenuti a versare l'IVA in Italia.</p> <p>Più precisamente, si tratta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli enti, associazioni e organizzazioni di cui all'art. 4 co. 4 del DPR 633/72, soggetti passivi IVA, per gli acquisti effettuati nell'ambito dell'attività istituzionale; • degli enti, associazioni e organizzazioni di cui all'art. 4 co. 4 del DPR 633/72, non soggetti passivi ma identificati ai fini IVA, nonché dei produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, laddove tali soggetti abbiano superato, nell'anno solare precedente (o nell'anno in corso) la soglia di 10.000,00 euro di acquisti intracomunitari di beni ex art. 38 co. 5 lett. c) del DL 331/93 ovvero laddove abbiano optato per l'applicazione dell'imposta in Italia ai sensi dell'art. 38 co. 6 del DL 331/93. <p>Si ricorda che, nell'ambito del modello INTRA 12 (approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 25.8.2015 n. 110450) devono essere indicati gli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente a quello di presentazione del modello stesso.</p>
14.2	<p>NUOVI CODICI TRIBUTO</p> <p>I soggetti tenuti a presentare, entro la fine di ciascun mese, il modello INTRA 12, effettuano entro la medesima data, mediante il modello F24 o F24 Enti pubblici, il versamento dell'IVA applicata sugli acquisti dichiarati.</p> <p>Ai fini del versamento, devono ora essere utilizzati gli specifici codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 14.7.2017 n. 91, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il modello F24, il codice tributo "6043" denominato "IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993"; • per il modello F24 Enti pubblici, il codice tributo "622E" denominato "IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993". <p>Il codice "6043" deve essere esposto nella sezione "Erario" del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con l'indicazione del mese di registrazione degli acquisti nel campo "Rateazione/regione/prov./mese rif.", nel formato "00MM".</p> <p>Il codice "622E" deve invece essere esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24 Enti pubblici, con l'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel campo "sezione", della lettera "F" (Erario); • nel campo "riferimento A", del mese di registrazione degli acquisti, nel formato "00MM"; • nel campo "riferimento B", dell'anno di registrazione degli acquisti, nel formato "AAAA".
14.3	<p>OPERATIVITÀ DEI VECCHI CODICI TRIBUTO</p> <p>I soggetti in esame, ai fini del versamento dell'IVA applicata sugli acquisti riepilogati nel modello INTRA 12, non possono quindi più utilizzare i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "6099", per il modello F24; • "619E", per il modello F24 Enti pubblici. <p>Tali codici restano comunque attivi per effettuare le altre tipologie di versamento per le quali sono attualmente utilizzati (ossia il versamento dell'IVA sulla base della dichiarazione annuale).</p>
15	<p>ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 - AUMENTO CONTRIBUTIVO DELLO 0,51% DALL'1.7.2017 - CHIARIMENTI DELL'INPS</p> <p>L'art. 7 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. "Jobs Act dei lavoratori autonomi") ha integrato l'art. 15 del DLgs. 4.3.2015 n. 22, in materia di indennità di disoccupazione per i colla-</p>

	<p>boratori (DIS-COLL), disponendo, a decorrere dall'1.7.2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la stabilizzazione dell'ammortizzatore sociale; • l'ampliamento del novero dei beneficiari, includendo anche assegnisti e dottorandi con borsa di studio, che si vanno dunque ad affiancare ai già previsti collaboratori coordinati e continuativi (con esclusione di amministratori e sindaci di società), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, con esclusione di pensionati e titolari di partita IVA; • l'incremento dello 0,51% dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, giustificato dalla necessità di adeguare la dotazione finanziaria all'avvenuta stabilizzazione della DIS-COLL. <p>Con la circ. 28.7.2017 n. 122, l'INPS ha fornito le necessarie indicazioni per gestire il suddetto aumento contributivo.</p>
15.1	<p>AMBITO APPLICATIVO</p> <p>Sono interessati dal suddetto aumento dell'aliquota contributiva i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. c-bis del TUIR); • collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali; • dottorato di ricerca, assegno o borsa di studio. <p>Sono invece esclusi dall'aumento dell'aliquota contributiva i compensi corrisposti come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • componenti di collegi o commissioni; • amministratori di enti locali (ex DM 25.5.2001); • venditori porta a porta (ex art. 19 del DLgs. 114/98); • rapporti occasionali autonomi (ex art. 44 del DL 269/2003, conv. L. 326/2003); • associati in partecipazione (non ancora cessati); • medici in formazione specialistica (ex art. 1 co. 300 della L. 266/2005).
15.2	<p>DECORRENZA DELL'AUMENTO</p> <p>Nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito applicativo dell'aumento, la precedente aliquota del 32,72% si incrementa quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 33,23% (32,72% + 0,51%); • a decorrere dai compensi corrisposti dall'1.7.2017.
15.3	<p>RIPARTIZIONE DELL'ONERE</p> <p>L'INPS chiarisce che, anche in relazione alla nuova aliquota del 33,23%, si applica la regola generale della ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi.</p>
15.4	<p>REGIME TRANSITORIO PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI</p> <p>In via transitoria, l'INPS stabilisce però che il versamento dei contributi sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 16.10.2017; • senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. <p>Al riguardo, viene precisato che deve essere compilato un rigo del modello F24 per ciascun mese interessato, utilizzando la causale "CXX".</p> <p>Il versamento dei contributi dovuti per i compensi erogati ai soggetti esclusi dall'aumento in esame deve invece seguire le regole ordinarie.</p>
15.5	<p>REGIME TRANSITORIO PER LA DENUNCIA CONTRIBUTIVA</p> <p>Analogamente, l'INPS stabilisce che la presentazione delle denunce Uniemens dei soli soggetti interessati dall'aliquota del 33,23%, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017, potrà essere effettuata entro il 31.10.2017.</p>

16	<p>SOGGETTI DELLE REGIONI MARCHE, LAZIO, ABRUZZO E UMBRIA COLPITI DAL TERREMOTO - EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI SOSPESI</p>
	<p>L'art. 48 del DL 17.10.2016 n. 189, conv. L. 15.12.2016 n. 229, ha disposto, tra l'altro, la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da parte dei soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nelle date del 24.8.2016, del 26 e 30.10.2016 e del 18.1.2017; • per il periodo compreso tra le citate date degli eventi sismici e il 30.9.2017. <p>Con il messaggio 27.7.2017 n. 3124, l'INPS ha fornito le istruzioni per effettuare il versamento dei contributi sospesi.</p>
16.1	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>Beneficiari della sospensione sono i soggetti iscritti alle diverse Gestioni INPS e operanti nei Comuni interessati dal sisma, tassativamente indicati in appositi allegati al DL 189/2016.</p> <p>In particolare, nel messaggio in esame vengono fornite istruzioni differenziate secondo le diverse tipologie di soggetti, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aziende con dipendenti; • soggetti iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti; • professionisti e committenti che versano contributi alla Gestione separata ex L. 335/95; • aziende agricole assuntrici di manodopera; • lavoratori agricoli autonomi; • datori di lavoro domestico; • aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica.
16.2	<p>TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO</p> <p>L'art. 48 co. 13 del DL 189/2016 stabilisce che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30.10.2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>Istanza di rateizzazione</p> <p>In alternativa, è possibile effettuare i versamenti mediante rateizzazione – sempre senza applicazione di sanzioni e interessi – fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dal mese di ottobre 2017; • previa proposta di istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare all'INPS entro il 30.10.2017.
17	<p>RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2017</p>
	<p>In relazione al secondo semestre 2017, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, rimangono stabiliti nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari; • dell'8%, per le altre transazioni commerciali. <p>Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto invariato allo 0%, con la conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste maggiorazioni.</p> <p>Estensione a tutti i lavoratori autonomi</p> <p>Per effetto dell'art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:</p>

- lavoratori autonomi e imprese;
- lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
- lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.

Deroghe contrattuali

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:

- nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
- purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

- nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;
- nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studio dottori commercialisti